

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 894 REG.DEC.

OGGETTO: Progetto denominato "Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell'Ospedale Maggiore di Trieste". Avviso rivolto a rivolto nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, ad Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno quattordici del mese di OTTOBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste”. Avviso rivolto a rivolto nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, ad Enti del Terzo Settore, di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

PREMESSO CHE

- ex L.R. FVG 12.12.2019, n. 22, il Servizio sanitario regionale “[...] persegue, in particolare: [...] f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria [...]” (art. 2) e, quindi, a tale scopo al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità “[...] sono adottati modelli organizzativi che assicurano l’integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia ospedaliere che territoriali [...]” (art. 3);
- in base alle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021:
 - “le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali [...]”;
 - sono state individuate, “[...] in coerenza con la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale regionale determinate aree di intervento ponendo in particolare attenzione alle attività di supporto ai caregiver e agli interventi di facilitazione nell’ambito dei percorsi assistenziali a favore delle persone, in particolare fragili e con comorbidità [...]”;
 - tra l’altro, le citate sinergie ed attività “[...] possono essere individuate nelle seguenti aree: [...] tutela e diritti degli utenti e facilitazione percorsi assistenziali a favore degli utenti; [...] attività di supporto ai percorsi di cura, di riabilitazione e assistenza dei pazienti oncologici [...]”;

CONSIDERATO CHE rientra nella *mission* delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l’altro:

- a) la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l’impegno di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
- b) la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
- c) la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

ATTESO CHE il Direttore della S.C. Ematologia e Referente per la progettualità in parola, prof. Francesco Zaja, con nota Prot. Sez. SSD CRTSAVI n. 1050 dd. 07.10.2021 ha manifestato la necessità di dare avvio “[...] a idoneo procedimento volto all’individuazione di un Ente del Terzo Settore per attività di sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia ASUGI presso l’Ospedale Maggiore di Trieste. [...]”, al quale si richiede “[...] di mettere a disposizione, senza alcun costo a carico dell’ASUGI, uno o più operatori, anche

qualificati come psicologi, con adeguate e comprovate competenze nel supporto e accompagnamento dei pazienti della S.C. Ematologia e loro famigliari. [...]”;

PRECISATO CHE il progetto denominato “*Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste*” intende fornire, mediante forme di co-progettazione, supporto ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia e loro famigliari, così integrando e rafforzando l’intervento istituzionale già garantito dall’ASUGI;

PRESO ATTO CHE, con l’emanazione del D.Lgs. dd. 03.07.2017, n. 117, recante il “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l’altro stabilendo:

- che “[...] *in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...], nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento [...]*”; (primo comma dell’art. 55)
- che con il termine co-progettazione si intende la “[...] *definizione e eventualmente [...] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]*”; (terzo comma dell’art. 55);
- la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;
- che “[...] *Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti [...]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore [...], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore [...]*” (art. 101);

VERIFICATO CHE l’ASUGI, con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 (rettificato con decreto n. 196 dd. 12.03.2021), approvando il “*Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore*”, utile all’individuazione delle modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore, ha tra l’altro specificato “[...] *la possibilità di attivare rapporti – preferibilmente nella forma di accordi – a titolo gratuito, con Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alle Cooperative sociali di tipo B, operanti nel settore socio-sanitario, sul territorio di afferenza dell’A.S.U.G.I., e regolarmente iscritte da almeno sei mesi all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 3 della L.R. 26.10.2006, n. 20 o agli altri registri, ove previsti – per la realizzazione di progettualità, mediante gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, da svolgere mediante la collaborazione attiva dei predetti Enti, previa pubblicazione di un avviso, con il quale l’A.S.U.G.I. manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale accordo per la realizzazione di un determinato programma/progetto*” (art. 2 titolo IV);

RITENUTO quindi opportuno, per la realizzazione del progetto denominato “*Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste*”, dare avvio al procedimento - ex titolo IV del citato Regolamento aziendale - volto a individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, Enti del Terzo Settore, di cui al primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore socio-sanitario più idonei a partecipare all’attuazione della progettualità in parola, secondo l’Avviso e i relativi allegati (ALL. 1 - “*fac simile di manifestazione d’interesse*”; ALL. 2 - “*fac-simile proposta*”

progettuale”; ALL. 3 - “bozza accordo”), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

PRECISATO CHE:

- la selezione del soggetto idoneo alla realizzazione del progetto in parola, avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale;
- il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli Enti del terzo settore interessati è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi pedissequi allegati;
- la collaborazione con il soggetto che eventualmente sarà individuato e con cui sarà concluso un apposito accordo avverrà a titolo totalmente gratuito;

RITENUTO, infine, di individuare

- quale referente aziendale per la citata attività, il Prof. Francesco Zaja, Direttore della S.C. Ematologia;
- quali componenti della succitata Commissione valutatrice aziendale i seguenti dipendenti aziendali:
 - a. dott. Giovanni De Sabbata, con ruolo di Presidente, afferente alla S.C. Ematologia;
 - b. dott.ssa Elisa Lucchini, afferente alla S.C. Ematologia;
 - c. dott.ssa Monica Poiani, afferente alla S.C. Ematologia;
 - d. dott.ssa Elisabetta Ciccarelli, con profilo amministrativo nel ruolo di segretario verbalizzante, afferente alla S.C. Gestione del Personale;

RILEVATO CHE l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, di:

1. dare avvio al procedimento - ex titolo IV del citato Regolamento aziendale - volto a individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, Enti del Terzo Settore, di cui al primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore socio-sanitario più idonei a partecipare all’attuazione del progetto denominato “*Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste*”, secondo l’Avviso ed i relativi allegati (ALL. 1 - “fac simile di manifestazione d’interesse”; ALL. 2 - “fac-simile proposta progettuale”;

ALL. 3 - “bozza accordo”), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali che contestualmente si approvano;

2. precisare che la selezione del soggetto più idoneo alla realizzazione del progetto di cui al precedente punto 1., avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale;
3. individuare, quale referente aziendale per il progetto in parola, il Prof. Francesco Zaja, Direttore della S.C. Ematologia;
4. nominare quali componenti della succitata Commissione valutatrice aziendale i seguenti dipendenti aziendali:
 - a. dott. Giovanni De Sabbata, con ruolo di Presidente, afferente alla S.C. Ematologia;
 - b. dott.ssa Elisa Lucchini, afferente alla S.C. Ematologia;
 - c. dott.ssa Monica Poiani, afferente alla S.C. Ematologia;
 - d. dott.ssa Elisabetta Ciccarelli, con profilo amministrativo nel ruolo di segretario verbalizzante, afferente alla S.C. Gestione del Personale.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 14/10/2021 13:26:20

IMPRONTA: 3A587BFB4A97548A0D10AFA721392FC97DCDFD8CA5670E53F1DE12672CBDD2E0
7DCDFD8CA5670E53F1DE12672CBDD2E003FE4B2D70B141E58BBBB486D1D9D257
03FE4B2D70B141E58BBBB486D1D9D257538B5D0F4C3D800A89858B231E82047C
538B5D0F4C3D800A89858B231E82047C834EB758920545F8B672331C85ACF2B9

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 14/10/2021 14:02:35

IMPRONTA: BA9C1C905C82BC29FFF216B371F31558E31C10825EE29EB9A29BFB9B42EE16ED
E31C10825EE29EB9A29BFB9B42EE16ED32C98815EA33A507624DA448D9484A0C
32C98815EA33A507624DA448D9484A0C03EB4EF128073C0AC8CA0947105186F1
03EB4EF128073C0AC8CA0947105186F1309EED9D0C52815D22EA0A09A110D094

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

AVVISO

rivolto nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, ad Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - nei rispettivi registri, ove previsti - (nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

L'ASUGI rende noto agli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, aventi sede nel territorio di competenza dell'ASUGI, operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - nei rispettivi registri, ove previsti (nelle more dell'operatività del RUNTS) - il proprio interesse a stipulare un eventuale accordo per la partecipazione attiva alla realizzazione, mediante forme di co-programmazione e co-progettazione, del progetto denominato "*Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste*".

Settore di attività e finalità dell'intervento:

Obiettivo della collaborazione, a titolo gratuito, è garantire il sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste e loro famigliari.

Tali attività si intendono integrative di quelle già svolte dall'ASUGI in adempimento dei propri compiti istituzionali.

L'eventuale accordo avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per eguale periodo di tempo.

1. Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è il sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste e loro famigliari [soggetti target], tramite la messa a disposizione di uno o più operatori, anche qualificati come psicologi, con adeguate e comprovate competenze nel supporto e accompagnamento dei soggetti target. L'Ente dovrà garantire l'accoglienza e il coinvolgimento delle persone inviate dalla S.C. Ematologia.

In particolare le attività rivolte ai soggetti target, concordate con il Referente aziendale per le attività, dovranno sostanzarsi in:

- sostegno, tramite interventi psicologici qualificati;
- accoglienza e orientamento in modo da offrire un punto di riferimento e supporto che aiuti ad affrontare la degenza con quanta più serenità possibile.

Il Referente dell'ASUGI, dell'Ente/Cooperative e in generale gli operatori svolgono colloqui periodici al fine di co-programmare le attività oggetto dell'accordo, definire le modalità di svolgimento e l'articolazione di dettaglio, stabilire le singole modalità di partecipazione dei soggetti target coinvolti.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte, nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto dell'accordo.

Si precisa che le attività si potranno svolgere presso la S.C. Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste, senza alcun onere monetario in capo all'ASUGI, o presso altra struttura aziendale previo accordo con il Referente aziendale.

2. L'Ente interessato deve, in particolare, in base al proprio statuto:

- prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro;
- essere iscritto - da almeno sei mesi dalla scadenza del termine del presente Avviso nei rispettivi registri, ove previsti (nelle more dell'operatività del RUNTS) - ed operare in settori di specifico interesse per l'attività progettuale;
- operare nel territorio di competenza dell'ASUGI;
- essere in regola con le polizze assicurative per i propri operatori ed il personale volontario eventualmente coinvolto (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera) e garantirne il mantenimento per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
- disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;
- aver sostenuto la formazione e l'aggiornamento di operatori e volontari, con particolare riguardo all'attività oggetto dell'accordo;
- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente avviso alla voce "Oggetto dell'accordo";
- garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che deve dichiarare di conoscere ed accettare;
- In caso di manifestazione di interesse, presentata in forma di associazione temporanea di scopo, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ogni singolo componente.

3. L'Ente interessato dovrà dimostrare attitudine e capacità operativa specifica nell'ambito dell'attività oggetto dell'accordo e dovrà, inoltre, garantire:

- in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto degli operatori qualificati per l'espletamento delle attività previste, comunque in possesso delle necessarie cognizioni teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e con esperienza concreta nell'ambito del supporto a persone affetta da patologie oncoematologiche;
- la trasmissione, al Referente aziendale del Progetto, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento delle attività progettuali;
- di concordare, con il Referente aziendale del Progetto, le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi del progetto denominato "*Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell'Ospedale Maggiore di Trieste*" e la conseguente verifica;
- la trasmissione semestrale, al Referente aziendale del Programma, di un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività nonché, semestralmente, una relazione sull'attività, gli esiti raggiunti e sugli altri eventuali obiettivi raggiungibili;
- la segnalazione dell'insorgenza di eventuali criticità al Referente aziendale del Progetto;
- di conferire la propria esperienza specifica nel campo;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- il mantenimento delle necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
- l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che deve dichiarare di conoscere ed accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ed i., di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora

ASUITS (per l'area giuliana) o l'allora AAS n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie.

4. Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività progettuali;
- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- permettere l'accesso alle strutture aziendali della S.C. Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo o altre sedi aziendali in accordo con il Referente aziendale.

5. Durata dell'Accordo.

L'accordo avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali, l'accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori tre anni, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

6. Presentazione delle manifestazioni d'interesse

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'ASUGI, **tassativamente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale del presente avviso**, secondo il corrispondente fac-simile allegato e pubblicato anche sul sito internet dell'ASUGI (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

- 📄 *home page > spazio dedicato*
- 📄 *home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore*
- 📄 *[home](#) > Menù > Azienda > Azienda informa > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > Avvisi*

Le manifestazioni d'interesse dovranno contenere:

1. il **modulo "fac-simile manifestazione d'interesse"** (all. n. 1), debitamente compilato, datato e firmato;
2. la **documentazione** richiesta nel fac-simile stesso;
3. il modulo **"fac-simile di proposta progettuale"** (all. n. 2), debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente e contenente:
 - a) proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce "Oggetto dell'Accordo" del presente Avviso;
 - b) relazione relativa ad attività e interventi svolti dall'Ente nell'ultimo triennio analoghe e/o attinenti alle attività progettuali;
 - c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo alle competenze attinenti all'area da convenzionare, con i relativi curricula;

- d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte;
- e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività oggetto dell'accordo.

La documentazione dovrà:

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: "All' ASUGI – Progetto "Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell'Ospedale Maggiore di Trieste" (Referente del Progetto: Prof. Francesco Zaja)";
- pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata alla casella: asugi@certsanita.fvg.it (preferibilmente con firma digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);
 - invio tramite Raccomandata A/R all'ASUGI - farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all'Azienda entro 5 giorni lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso;
 - consegna diretta a mano all'Ufficio del Protocollo Generale dell'ASUGI:
 - **per l'area giuliana:** Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45);
 - **per l'area isontina:** Via Vittorio Veneto n. 174, 34170 Gorizia; orario di apertura dal lunedì al venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche dalle ore 13.45 alle ore 15.45.

Il recapito della domanda di partecipazione entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad esclusivo carico e rischio del mittente.

Solo le manifestazioni d'interesse pervenute entro il suddetto termine saranno valutate dall'apposita commissione individuata dall'ASUGI, che procederà alla valutazione e selezione motivata dell'Associazione, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuta più idonea a garantire la realizzazione delle specifiche attività previste, sulla base dei **parametri di valutazione** di seguito esplicitati:

Parametri di valutazione:

Criteri Motivazionali Punti (max 100)

- a) Proposta progettuale e organizzativa (*verranno valutate prioritariamente le proposte che risultino più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività progettuali*): **fino a 25 punti.**
- b) Attività e interventi svolti (*verranno valutati prioritariamente gli interventi e le attività mirati in grado di garantire la massima partecipazione dei soggetti con qualunque forma di disabilità*): **fino a 25 punti.**
- c) Formazione e aggiornamento degli operatori e dei volontari (*verranno valutate prioritariamente le attività di formazione riguardanti l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze attinenti alle attività progettuali*): **fino a 30 punti.**
- d) Struttura organizzativa, spazi e attrezzature (*verrà valutata prioritariamente la dotazione più consona per la realizzazione delle attività previste*): **fino a 10 punti.**
- e) Eventuali proposte, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore (*verranno valutate prioritariamente le proposte e le collaborazioni in grado di consolidare la rete fra soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio*): **fino a 10 punti.**

NB: Non verranno ritenute idonee le proposte che, nella valutazione di cui ai parametri sopra esposti, avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 55 punti.

PRECISAZIONI E INFORMAZIONI

Si precisa che:

- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere un'indagine conoscitiva e la conseguente manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura;
- l'ASUGI si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di sospenderla o modificarne termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a rimborsi e/o risarcimenti;
- non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
- l'ASUGI non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere del manifestante l'interesse richiedere eventuali informazioni.

I dati dei quali l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale cit., si informa che:

1. il trattamento dei dati comunicati dall'Associazione, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e sarà finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali proprie dell'ASUGI. ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto convenzionale in essere. I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto in essere;
2. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore in carica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, n. 2, PEC: asugi@certsanita.fvg.it, che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel;
3. il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile anche all'e-mail: rdp@asugi.sanita.fvg.it.
4. il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati, da parte di soggetti appositamente autorizzati;
5. l'A.S.U.G.I. non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione;
6. il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R.n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi - art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m. ed i., sulla gestione e conservazione dei documenti).
7. gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del RGPD, quali chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il loro periodo di conservazione; chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al trattamento che li

riguarda, proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it. o, in alternativa, ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria;

8. la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare specificamente le parti richiedenti il contributo;
9. i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i.

Il presente avviso viene integralmente pubblicato sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

📌 *home page > spazio dedicato*

📌 *home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore*

📌 *[home](#) > Menù > Azienda > Azienda informa > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > Avvisi*

Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle medesime pagine web.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso, è possibile contattare:

- **Prof. Francesco Zaja, tel. n. 0403992015**
- **e-mail francesco.zaja@asugi.sanita.fvg.it**

ALLEGATI:

1. **fac-simile manifestazione d'interesse – all. 1;**
2. **fac-simile scheda proposta progettuale – all. 2**
3. **testo accordo – all. 3.**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 14/10/2021 13:26:14

IMPRONTA: A65DE12ABC1709319C7404EBACD0DB20AF98F97B9BBEF0BB0EA134C7744AC649
AF98F97B9BBEF0BB0EA134C7744AC649EDCEF60C57C2E75F3DB2963E88C5D971
EDCEF60C57C2E75F3DB2963E88C5D971776DDFF75F8B0F8255C4535F025C87D6
776DDFF75F8B0F8255C4535F025C87D656B2FF722726E8964ABC2820815E3BB2

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 14/10/2021 14:02:09

IMPRONTA: BE5B5E56F42678CB4D7F7BC2C3CF336B0B478098BA5EC143DBAA99EB7E4B12C0
0B478098BA5EC143DBAA99EB7E4B12C042073148F589774C67611EEBD9E320D8
42073148F589774C67611EEBD9E320D8EB1E080A4175273C697FBF946F5FFE15
EB1E080A4175273C697FBF946F5FFE151C27A1436DA851B06818901587DEF77B

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AVVISO

rivolto nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI ad Enti del Terzo Settore, di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. ed i., operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi – nei rispettivi registri, ove previsti - (nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

**All’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
(Alla c.a. del Referente del Progetto: Prof. Francesco Zaja)**

**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. n. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000 e s.m. ed i.)**

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a,
il....., residente a Via n., codice fiscale n.
....., in qualità di rappresentante legale dell’Ente/Cooperativa
..... denominato/a
..... con sede in
..... Via/Piazza n.

manifesta l’interesse

a stipulare un accordo per la partecipazione attiva dell’Ente/Cooperativa **alla realizzazione mediante forme di co-programmazione e co-progettazione della Progettualità “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste”.**

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 cit., sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione medesima,

dichiara

1. che il Codice Fiscale dell’Ente/Cooperativa è
2. di prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro;
3. di essere iscritto/a all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 3 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 20 o all’Albo/Registro, dal al n., sezione di operare in ambito di specifico interesse per la progettualità da realizzare;
4. di operare nel territorio di competenza dell’ASUGI;
5. di essere in regola con le polizze assicurative per i propri operatori ed il personale volontario eventualmente coinvolto (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera) e garantirne il mantenimento per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
6. di disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;
7. di aver sostenuto la formazione e l’aggiornamento di operatori e volontari, con particolare riguardo alla progettualità da realizzare;
8. di assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente avviso alla voce “Oggetto dell’accordo”;

9. di ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, che dichiarano di conoscere e accettare;
10. che l’Ente/Cooperativa (**barrare la/le casella/e interessata/e**):

non si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalmente, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento;

si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalmente, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento, solo nei limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività svolta e quindi non per compiere le attività solidaristiche;

(SOLO NEL CASO IN CUI SI AVVALGA DI PERSONALE A PAGAMENTO)

è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL;

11. **di accettare tutte le indicazioni e condizioni contenute nell’Avviso** e di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, ai soli fini della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196/2003 e s. m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679);
12. di garantire, per ciascun operatore l’acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
13. **di avere/non avere** in corso, con l’ASUGI, altri rapporti per lo svolgimento di attività/progetti simili o sovrapponibili, in toto oppure anche solo in parte, all’attività da convenzionare (nel caso di rapporti convenzionali in essere indicare l’oggetto e la data di scadenza:);
14. che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con l’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha conferito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda Sanitaria;
15. di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti recapiti:

- nominativo referente:
- indirizzo:
- recapito telefonico e fax:
- indirizzo di posta elettronica:
- eventuale PEC:

Inoltre, in caso di accordo, l’Ente/Cooperativa si impegna a garantire:

1. le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nell’Avviso alle voci “Settore di attività e finalità dell’intervento” e “Oggetto dell’accordo”;
2. il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
3. in rapporto alle varie fasi dell’intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto di adeguato numero di operatori per l’espletamento delle attività previste;
4. che gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione;

5. che gli operatori abbiano esperienza concreta nella conduzione di attività rivolte anche a persone individuate come soggetti target nell'Avviso;
6. la trasmissione, al Referente dell'ASUGI, prima dell'inizio della progettualità, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Progetto, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima;
7. la disponibilità all'accoglienza, coerentemente con le finalità generali dell'accordo;
8. di concordare con il Referente aziendale le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi dei singoli programmi riabilitativi individuali e le conseguenti verifiche;
9. il mantenimento delle necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
10. il favorire la partecipazione a momenti di aggiornamento – formazione specifica degli operatori messi a disposizione per le progettualità da realizzare;
11. l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si dichiara di conoscere ed accettare.

Allega, inoltre:

- **allegato n. 2) “fac-simile proposta progettuale”**, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente:
 - a) proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce “Oggetto dell'accordo” dell'Avviso;
 - b) relazione relativa ad attività e interventi svolti dall'Ente/Cooperativa nell'ultimo triennio analoghe e/o attinenti all'area da convenzionare;
 - c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo alle competenze attinenti all'area da convenzionare, con i relativi curricula;
 - d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte;
 - e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività da convenzionare;
 - copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Ente e/o dichiarazione sostitutiva, ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i. di diversa documentazione di avvenuta costituzione dell'Ente/Cooperativa;
 - copia delle polizze assicurative;
 - copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Trieste,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note: D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i. - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000:

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

Art. 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 **possono essere utilizzate**, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, da:

- a. *cittadini italiani e dell'Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;*
- b. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero);*
- c. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;*
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti o autorizzati a soggiornare in Italia, al di fuori dei casi b) e c), devono avvalersi di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:56

IMPRONTA: 51DDE81D3DA9B450AC992B02DF5B5E227334D0589128E77FA6FD3981B1F89C22
7334D0589128E77FA6FD3981B1F89C22911B4E85C844DADF0C3C9E5C9BCE1607
911B4E85C844DADF0C3C9E5C9BCE160765DE02F37B66F9EC712D282292312A3F
65DE02F37B66F9EC712D282292312A3F691830C7372CAE4A0CD1760A63ADA973

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 14/10/2021 14:00:51

IMPRONTA: 3C04C5984A9D2440B7CB6AF52E61C15189433E53301DA21F4CFE2ECBD568DAC4
89433E53301DA21F4CFE2ECBD568DAC47A4C25AFEF9C191738EFA802C8A3E8D5
7A4C25AFEF9C191738EFA802C8A3E8D556426A69F0086B89290BF2BD58154C00
56426A69F0086B89290BF2BD58154C00F5ADAC82E12C132B4C2D4FA57F289AA4

FAC-SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE

PIANO DI ATTIVITÀ

Ente/Cooperativa proponente:

Responsabili e/o referenti

Nominativo	Recapito telefonico – indirizzo e-mail

- a) Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce "Oggetto dell'accordo" del presente Avviso.

b) relazione relativa ad attività e interventi svolti dall'Ente/Cooperativa
nell'ultimo triennio analoghe e/o attinenti all'area della progettualità.

c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo alle competenze
attinenti all'area dell'accordo, con i relativi curricula.

d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte.

e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività da convenzionare.

Numero di volontari che si prevede di impiegare _____

per un monte ore presunto pari ad ore _____ settimanali/mensili/annui (*specificare*)

Eventuale personale dipendente/collaboratore che si prevede di impiegare per qualificare e specializzare le attività (*specificare*):

Eventuali note:

Data

L'Associazione

Il legale rappresentante

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 14/10/2021 13:26:02

IMPRONTA: 8EA6B20A4287BBA183B7053CF100BA47A9AD1090E487750776DCE579B7D67EE6
A9AD1090E487750776DCE579B7D67EE620862E64A61340F9FC10797E245D6041
20862E64A61340F9FC10797E245D6041DFF8B62925C9BAA660D11D428D1DDC52
DFF8B62925C9BAA660D11D428D1DDC5204B8B36FB55D682EF3B6F2AD030770FF

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 14/10/2021 14:01:17

IMPRONTA: 7AC6C8BF4A7E4E563145659FD565B317CF244DAEEF74664970D1C817F4196582
CF244DAEEF74664970D1C817F4196582476268417DA7CEACDFAC0BEC8D447B0
476268417DA7CEACDFAC0BEC8D447B0A06343C8065F1CC089923A2C73F9E949
A06343C8065F1CC089923A2C73F9E9495C5F29B2D64032B819640C8604F8036F

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Prot. n.

Oggetto: Accordo tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Ente/Cooperativa volta a garantire la realizzazione del Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste”.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell’Ente/Cooperativa:

Premesso che:

- ex L.R. FVG 12.12.2019, n. 22, il Servizio sanitario regionale “[...] persegue, in particolare: [...] f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria [...]” (art. 2) e, quindi, a tale scopo al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità “[...] sono adottati modelli organizzativi che assicurano l’integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia ospedaliere che territoriali [...]” (art. 3);
- in base alle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021:
 - “le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali [...]”;
 - sono state individuate, “[...] in coerenza con la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale regionale determinate aree di intervento ponendo in particolare attenzione alle attività di supporto ai caregiver e agli interventi di facilitazione nell’ambito dei percorsi assistenziali a favore delle persone, in particolare fragili e con comorbilità [...]”;
 - tra l’altro, le citate sinergie ed attività “[...] possono essere individuate nelle seguenti aree: [...] tutela e diritti degli utenti e facilitazione percorsi assistenziali a favore degli utenti; [...] attività di supporto ai percorsi di cura, di riabilitazione e assistenza dei pazienti oncologici [...]”;
- rientra nella *mission* delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l’altro:
 - a) la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l’impegno di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
 - b) la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
- con l’emanazione del D.Lgs. dd. 03.07.2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l’altro stabilendo:

- che “[...] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...], nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento [...]”; (primo comma dell’art. 55)
 - che con il termine co-progettazione si intende la “[...] definizione e eventualmente [...] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]”; (terzo comma dell’art. 55);
 - la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;
 - che “[...] Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti [...]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore [...], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore [...]” (art. 101);
- nello specifico, il Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste” intende fornire un sostegno ai pazienti in cura presso S.C. Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste e loro famigliari, così integrando e rafforzando l’intervento istituzionale già garantito dall’ASUGI;
 - con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto all’individuazione dell’Ente/Cooperativa, più idonea a garantire la realizzazione delle attività relative al Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste” secondo le caratteristiche e le modalità di cui all’Avviso ed allo schema di accordo approvati con il decreto n. .../.... cit. e ivi allegati;
 - con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di, quale partner nell’accordo per la realizzazione del Progetto, secondo lo schema di accordo, già approvato con il decreto n./.... cit. e sotto riportato;

tutto ciò premesso,

TRA

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo ASUGI) , con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l’Ente/Cooperativa (nel prosieguo), in persona del e legale rappresentante,, con sede in , Via n.

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1 – Premesse

Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell'accordo è il sostegno, a titolo gratuito, ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste e loro familiari [soggetti target], tramite la messa a disposizione di uno o più operatori, anche qualificati come psicologi, con adeguate e comprovate competenze nel supporto e accompagnamento dei soggetti target.

L'Ente dovrà garantire l'accoglienza e il coinvolgimento delle persone inviate dalla S.C. Ematologia.

In particolare le attività rivolte ai soggetti target, concordate con il Referente aziendale per le attività, dovranno sostanziarsi in:

- sostegno, tramite interventi psicologici qualificati;
- accoglienza e orientamento in modo da offrire un punto di riferimento e supporto che aiuti ad affrontare la degenza con quanta più serenità possibile.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: Prof. Francesco Zaja, Direttore della S.C. Ematologia;
- per l'Ente/Cooperativa:

ART. 4 – Modalità operative

Il Referente dell'ASUGI, dell'Ente/Cooperative e in generale gli operatori svolgono colloqui periodici al fine di co-programmare le attività oggetto del presente accordo, definire le modalità di svolgimento e l'articolazione di dettaglio, stabilire le singole modalità di partecipazione dei soggetti target coinvolti.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte, nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto dell'accordo.

ART. 5 - Impegni dell'ASUGI

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'ASUGI ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Ente/Cooperativa, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto;
- permettere l'accesso alle strutture aziendali della S.C. Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo o altre sedi aziendali in accordo con il Referente aziendale.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Ente/Cooperativa

L'Ente/Cooperativa deve:

- condividere il Progetto;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- garantire, per ciascun operatore, l'acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio delle attività progettuali, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;
- indicare il proprio Referente per le attività progettuali, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli operatori;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno e il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Ente/Cooperativa è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta, con le scadenze concordate in sede di co-programmazione e co-progettazione, con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

ART. 8 – Durata

La durata del presente accordo è di tre anni dalla sottoscrizione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'Ente/Cooperativa, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte di Referente aziendale – l'accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori tre anni dalla sottoscrizione, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Il presente accordo sarà, inoltre, risolto nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto dell'accordo, riscontrate e documentate;
2. mancata collaborazione ai tavoli/incontri, in sede di co-programmazione e co-progettazione;
3. inefficienza nell'attività oggetto del presente accordo;
4. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Ente/Cooperativa non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 10 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere.

L'Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto dell'accordo, ferma restando l'intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell'Ente/Cooperativa produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Ente/Cooperativa, comporteranno l'esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Ente/Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività, se ritenuta necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto dell'accordo

L'Ente/Cooperativa si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Ente/Cooperativa stesso, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Ente/Cooperativa dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Ente/Cooperativa devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Ente/Cooperativa ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio delle attività progettuali, l'Ente/Cooperativa ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Ente/Cooperativa assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Ente/Cooperativa è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del presente rapporto vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Ente/Cooperativa, al momento della sottoscrizione del presente accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 13 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 14 – Codice di comportamento

L'Ente/Cooperativa si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 16 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Ente/Cooperativa.

Il presente accordo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- -

Per l'Ente/Cooperativa

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 14/10/2021 13:26:08

IMPRONTA: 297C8EF456DD5C44C6276DA333B7164650EDDBE0DAF118FC8F45EC6675CD3989
50EDDBE0DAF118FC8F45EC6675CD3989967D9FEFFFE6F06342EDC187C433D4CC2
967D9FEFFFE6F06342EDC187C433D4CC29649D52C74D123769BFFC87F1C574876
9649D52C74D123769BFFC87F1C574876FC69E4C60E60FEB5A51801BABD744A0A

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 14/10/2021 14:01:43

IMPRONTA: 4DE6C930FD9832B094DA01EA8128BA2592D771AC1ADB56C83652D2D35E230761
92D771AC1ADB56C83652D2D35E2307611480B43CB9AD2E079406B79EA054C19E
1480B43CB9AD2E079406B79EA054C19E25D47DC7E656F3D93481819EA886CE9B
25D47DC7E656F3D93481819EA886CE9B0748266CF61F13CF0EDAA82D78C7D02B